



COMUNE DI MONTAGNAREALE

Provincia di Messina

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

Delibera n. 146

del 15.11.2013

OGGETTO: Autorizzazione al Sindaco a proporre appello avverso la sentenza del Tribunale Ordinario di Patti giudizio promosso dal sig. Milici Giovanni. Assegnazione risorse

L'anno duemilatredici il giorno quindici del mese di novembre alle ore 14,55 e seguenti, nella Residenza Municipale e nella consueta sala delle adunanze, in seguito ad invito di convocazione, si è riunita la Giunta Municipale con l'intervento dei Signori:

		Presenti	Assenti
Sidoti Anna	Sindaco	P	
Buzzanca Rosaria	Assessore		A
Furnari Ninuccia	“		A
Buzzanca Francesco	“	P	
Sidoti Salvatore	“	P	

Presiede l'Ing. Anna Sidoti Sindaco del Comune suddetto.

Partecipa il Segretario Comunale Dott. Vincenzo Princiotta.

Il Presidente, constatato che il numero dei presenti è legale, dichiara aperta la seduta ed invita i convenuti a deliberare sulla proposta qui di seguito specificata.

LA GIUNTA MUNICIPALE

- ✚ Vista la proposta n. 916 del 15.11.2013 di cui al testo sopra trascritto;
- ✚ considerato che la proposta è corredata dai pareri prescritti espressi di cui all'art. 1 comma 1 della L.R. 11.12.1991 n. 48, come modificato dall'art. 12 della L.R. 23/12/2000 n. 30;
- ✚ Ritenutala meritevole di accoglimento;
- ✚ Visto il vigente O.E.E.LL. nella Regione Siciliana;

Con votazione unanime, legalmente espressa e verificata dal Presidente,

DELIBERA

- 1) Approvare integralmente e fare quindi propria la proposta stessa, sia nella parte narrativa che in quella propositiva.
- 2) Con successiva separata votazione favorevole unanime la presente viene dichiarata immediatamente esecutiva stante l'urgenza di provvedere in merito.



COMUNE DI MONTAGNAREALE

Provincia di Messina

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE - N. 916 DEL 15.11.2013

PRESENTATA DAL SINDACO

OGGETTO: Autorizzazione al Sindaco a proporre appello avverso la sentenza del Tribunale Ordinario di Patti giudizio promosso dal sig. Milic Giovanni. Assegnazione risorse .

FORMULAZIONE

VISTA la sentenza del Tribunale Ordinario di Patti emessa in data 17/05/2013, trasmessa dallo Studio Legale Caleca Petralia per conto del Sig. Milci Giovanni, pervenuta a questo Ente in data 30/10/2013, relativa alla causa civile promossa dal sig. Milici Giovanni relativa al pagamento degli interessi legali sulla comma complessiva di € 26.132,72 da computarsi al tasso legale con decorrenza dall'1/10/1989 al soddisfo;

VISTA la nota del 13.11.2013 trasmessa dall'Avv. Salvatore Librizzi dalla quale si evince che si appalesa la possibilità, nell'interesse del Comune, di proporre appello nei tempi più brevi avverso la sentenza pronunciata dal Tribunale Ordinario di Patti;

RAVVISATA l'opportunità di proporre appello avverso la sentenza pronunciata dal Tribunale Ordinario di Patti;

RITENUTO, pertanto, accogliere il suggerimento del legale per cui occorre autorizzare il Sindaco a proporre appello avverso la sentenza di cui sopra;

VISTO l'allegato schema del Disciplinare d'incarico che regolerà i rapporti tra il Comune ed il legale che sarà incaricato dal Sindaco;

RICHIAMATO l'O.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;

PROPONE

1. Di autorizzare il Sindaco, per i motivi sopra esposti, a proporre appello avverso la sentenza con la quale il Tribunale ordinario di Patti dichiara l'esclusiva responsabilità del Comune di Montagnareale e condanna lo stesso al risarcimento in favore del sig. Milici Giovanni e compiere quanto necessario affinché la presente consegua il fine che si prefigge;
2. Di approvare l'allegato schema del Disciplinare d'incarico che regolerà i rapporti tra il Comune ed il legale che sarà incaricato dal Sindaco;
3. Di assegnare a tal'uopo le risorse finanziarie al responsabile del servizio interessato, in acconto, ammontanti a €. 500,00 con imputazione dell'onere sul Bilancio 2013, Titolo 1, funzione 2, servizio 8 ,intervento 3.

Il Responsabile dell'Ufficio
F.to Antonello Cappadona

Proponente: Il Sindaco
F.to Dott. Ing. Anna Sidoti

PARERI SULLA PROPOSTA SOPRA INDICATA ESPRESSI AI SENSI DELLA L.R. n. 48/91 art. 1,
comma 1, come modificato dall'art. 12 della L.R. 23.12.2000 n. 30;

PER LA REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere FAVOREVOLE

li, 15.11.2013

Il Responsabile dell'ufficio

F.to Antonello Cappadona

PARERI SULLA PROPOSTA SOPRA INDICATA, ESPRESSI AI SENSI DELLA L.R. N. 48/91 art.1,
comma 1, come modificato dall'art. 12 della L.R. 23.12.2000 n. 30;

PER LA REGOLARITA' CONTABILE

Si esprime parere FAVOREVOLE

li, 15.11.2013

Il Responsabile dell'area economico finanziaria

F.to Rag. Nunzio Pontillo

DISCIPLINARE D'INCARICO LEGALE

L'anno duemila , addì del mese di , in Montagnareale e nella residenza Comunale – Ufficio Legale e Contenzioso;

Con la presente scrittura privata, avente per le parti forza di legge, a norma dell'art. 1372 del codice civile,

TRA

Il Comune di Montagnareale (di seguito: Comune), con sede in Montagnareale, Via Belvedere, C.F. 86000270834, in persona della Sig.ra SIDOTI Anna, nata a Montagnareale il 07.01.1972, il quale dichiara di intervenire in questo atto esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse del Comune predetto, che rappresenta nella Sua qualità di Responsabile dell'Area Affari Generali e titolare di funzioni dirigenziali;

L'Avv. del Foro di E
, Codice Fiscale Partita IVA di seguito: legale, con studio in , Via , n .

PREMESSO CHE:

- con deliberazione di Giunta Comunale n° del , esecutiva ai sensi di legge, è stato autorizzato il Sindaco pro tempore di questo Comune a costituirsi e opporsi all'atto di _____ presentato dal _____ davanti al Tribunale di _____, il quale procederà alla nomina di un legale di fiducia dell'Amministrazione nel giudizio a cui conferire ampio mandato per rappresentare le ragioni del Comune;
- Che il Sindaco con Determina Sindacale n. _____ del _____ ha provveduto all'individuazione e nomina dell'Avv. _____ con studio legale _____ a cui affidare l'incarico della promozione del giudizio in parola, con contestuale approvazione dello schema del presente disciplinare d'incarico legale;

CIO' PREMESSO

Tra le parti sopra costituite, si conviene e stipula il conferimento di un incarico di promozione e patrocinio giudiziario e stragiudiziale, secondo le seguenti modalità e condizioni:

- 1) L'incarico ha per oggetto costituzione e opposizione giudizio promosso dal _____ davanti al Tribunale di _____;
- 2) Il legale percepirà, per l'incarico ricevuto, sino al primo grado di giudizio e di cui alla presente convenzione, la somma pattuita di € _____ (euro _____/00) oltre CPA e IVA, sia in caso di soccombenza del Comune sia in caso di compensazione delle spese operata dal giudice. In caso di soccombenza della controparte, con contestuale e conseguente condanna a tutte le spese di lite, il legale nominato si riterrà interamente soddisfatto di ogni sua competenza ed avere nella misura determinata dal giudice e non potrà pretendere ulteriori somme dal Comune a qualsiasi titolo. In caso di condanna alle spese solo parziale della controparte, la differenza sarà corrisposta dal Comune sempre e comunque secondo l'importo pattuito.
- 3) Per il sostegno alle spese di causa il Comune corrisponderà, in seguito alla stipula della presente convenzione e dietro richiesta del legale incaricato, una somma di € _____ (euro _____cento/00) comprensiva di CPA e IVA, che sarà computata all'atto della definitiva liquidazione detratti, altresì, gli ulteriori acconti successivi, salve eventuali ulteriori spese e di cui al successivo punto 5 del presente disciplinare.
- 4) Il legale si impegna, altresì, a relazionare e tenere informato costantemente il Comune circa l'attività di volta in volta espletata, fornendo, senza alcuna spesa aggiuntiva, pareri, sia scritti sia orali, supportati da riferimenti normativi e giurisprudenziali, circa la migliore condotta giudiziale e/o stragiudiziale da tenere da parte del Comune. L'incarico comprende anche l'eventuale predisposizione di atti di transazione della vertenza. Il Comune resta comunque libero di determinarsi autonomamente in relazione al parere fornito. Qualora richiesto, a fini di chiarimenti, il legale assicura la propria presenza presso gli uffici comunali per il tempo ragionevolmente utile all'espletamento dell'incombenza. Tale complessiva attività di assistenza, comunque collegata all'attività difensionale, non darà luogo ad un compenso ulteriore oltre quello previsto per l'incarico principale, salvo il rimborso delle spese documentate. Il legale incaricato comunicherà per iscritto e con la massima celerità l'intervenuto deposito del provvedimento giurisdizionale. In quella stessa sede il professionista prospetterà ogni conseguente soluzione tecnica idonea a tutelare gli interessi del comune, ivi comprese istruzioni e direttive necessarie per dare completa ottemperanza alle pronunce giurisdizionali e prevenire pregiudizi per l'amministrazione.

5) Al fine di mantenere il controllo della spesa, il legale si obbliga, altresì, ad astenersi dall'espletare prestazioni professionali non coperte da regolari e preventivi impegni di spesa. Allorquando, pertanto, gli acconti percepiti fossero divenuti insufficienti per il prosieguo dell'incarico. In mancanza dell'impegno integrativo e/o aggiuntivo il legale potrà abbandonare la difesa previa comunicazione scritta, con esonero dello stesso da ogni responsabilità professionale. Attesa la particolare natura delle spese legali, confermata a più riprese dalla giurisprudenza della suprema Corte – in quanto trattasi di spese non prevedibili in sede di conferimento dell'incarico, la cui scadenza è incerta e che quindi comportano una complessa gestione contabile per l'Ente – il legale non potrà rimettere parcelle per il pagamento oltre il 31 ottobre di ciascun anno. Le parcelle ricevute al protocollo comunale oltre quella data saranno restituite con invito a produrle nel successivo esercizio finanziario senza che ciò possa dar luogo a ristoro o ad interessi di alcun genere.

6) L'avvocato incaricato dichiara, altresì, di non avere in corso comunione d'interessi, rapporti d'affari o d'incarico professionale, relazioni di coniugio, né parentela od affinità entro il quarto grado con la controparte (o con i legali rappresentanti in caso di persona giuridica) sopra indicata e che inoltre non si è occupato in alcun modo della vicenda oggetto del presente incarico per conto della controparte o di terzi, né ricorre alcuna altra situazione di incompatibilità con l'incarico testé accettato alla stregua delle norme di legge e dell'ordinamento deontologico professionale. Fatta salva l'eventuali responsabilità di carattere penale o disciplinare, cui dovesse dar luogo la violazione anche di una sola delle predette prescrizioni, l'Amministrazione è in facoltà di risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1453 e ss. del c.c. A tal fine il legale nominato si impegna a comunicare tempestivamente all'Amministrazione l'insorgere di ciascuna delle condizioni di incompatibilità richiamate precedentemente.

7) Al legale non è data facoltà di delegare terzi professionisti all'adempimento del mandato ricevuto senza il preventivo e necessario consenso scritto da esprimersi nelle forme di legge da parte del Comune. Qualora il legale incaricato dovesse ricorrere all'assistenza di un domiciliatario, la scelta è fatta liberamente dal legale incaricato principale, il quale rimane unico responsabile nei riguardi del Comune committente. La designazione del domiciliatario non comporta oneri aggiuntivi per il Comune, salvo il rimborso delle spese dal medesimo sostenute ed effettivamente documentate.

8) Il Comune ha facoltà di revocare in qualsiasi momento l'incarico al legale nominato, previa comunicazione scritta da dare con lettera raccomandata munita di avviso di ricevimento, con l'obbligo di rimborsare le spese necessarie fino a quel momento sostenute e di corrispondere il compenso per l'attività fino a quel momento espletata, il tutto nei limiti fissati al precedente punto 2.

9) Il legale ha facoltà di rinunciare al mandato per giusta causa, con diritto al rimborso delle spese sostenute ed al compenso per l'attività espletata, da determinarsi, nei limiti minimi di tariffa, avuto riguardo al risultato utile che ne sia derivato al Comune.

10) Il Comune si obbliga a fornire tempestivamente, per il tramite dei propri uffici e del proprio personale, ogni informazione, atti e documenti utili alla migliore difesa e richiesti dal legale.

11) La sottoscrizione del presente disciplinare di incarico costituisce accettazione integrale delle condizioni e delle modalità in esso contenute o richiamate e vale anche come comunicazione di conferimento dell'incarico.

12) Il Comune, ai sensi dell'articolo 10 della legge 31 dicembre 1996, n° 675 e successive modificazioni ed integrazioni, informa il legale – il quale ne prende atto e dà il relativo consenso – che tratterà i dati contenuti nella presente convenzione esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia.

13) Per quanto non previsto dalla presente convenzione, le parti rinviando alle norme del codice civile, a quelle proprie dell'ordinamento professionale degli avvocati ed alle relative tariffe professionali.

14) Tutte le controversie che dovessero sorgere tra le parti saranno risolte nei modi e nei termini di legge. Il Foro competente è quello di Patti.

15) La presente scrittura privata sarà registrata soltanto in caso d'uso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, tariffa parte seconda, allegata al DPR 26.04.1986, n° 131. Ogni eventuale spesa inerente e conseguente alla stipulazione del presente atto è a carico del legale incaricato.

Letto, approvato e sottoscritto.

Per il Comune di Montagnareale

Il Professionista

Approvato e sottoscritto:

IL SINDACO

F.to Sidoti Anna

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Vincenzo Princiotta

L'ASSESSORE

F.to Salvatore Sidoti

Si attesta che la presente è stata pubblicata all'Albo
online del Comune dal al

Montagnareale, lì

IL Responsabile

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

- a) Che è stata affissa all'albo pretorio comunale il giorno **21.11.2013** per quindici giorni consecutivi
(art.11, comma 1);

F.to IL SEGRETARIO COMUNALE

- b) che la presente deliberazione e' divenuta esecutiva il giorno **15.11.2013** ai sensi dell'art. 12 della
L.R. 44/91:

☐ decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 12, comma 1);

☒ ai sensi dell'art.12, comma 2;

☐ ai sensi dell'art.16;

Dalla Residenza Municipale, Li ;

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to
